

ACCESSO AGLI ATTI E/O DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE CONCERNENTE L'ANDAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI DEI FIGLI MAGGIORENNI NON CONVIVENTI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università

FATTO

Il Sig. presentava all'Università un'istanza di accesso agli *“atti e/o dati relativi alla situazione concernente l'andamento degli studi universitari delle proprie figlie maggiorenni non conviventi e, in particolare, non solo agli atti riguardanti l'effettiva iscrizione presso codesta università, ma anche quelli aventi ad oggetto gli esami sostenuti e superati”*.

L'Amministrazione negava l'accesso a seguito dell'opposizione formulata dalle figlie contro interessate ed avverso il provvedimento di rigetto l'interessato si rivolgeva al Difensore civico regionale il quale trasmetteva gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, in ragione della natura giuridica dell'Amministrazione acceduta.

L'Università depositava memoria.

Nella seduta del 19 dicembre 2019 la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alle due figlie maggiorenni, soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento dell'istanza di accesso.

Il Sig. ha, dunque, proposto all'Università una nuova istanza di accesso in cui lamenta in primo luogo l'illegittimità del precedente diniego fondato solo sull'opposizione delle figlie e, con riferimento all'interesse all'accesso, deduce che le spese scolastiche sono inserite nell'assegno di mantenimento *“come richiesto da controparte con provvedimento del Tribunale qui allegato e poi parzialmente riformato dalla Corte di Appello che pure si allega; ciò peraltro già si evince molto ben chiaramente dalla Sentenza di divorzio, in precedenza allegata”*. L'Università ha riscontrato la nuova istanza rilevando che il precedente diniego era fondato sulla prevalenza *“del diritto alla riservatezza delle studentesse e in considerazione dei rapporti familiari caratterizzati da una marcata conflittualità come risulta dalla sentenza di divorzio. Alla luce della predetta sentenza questa Amministrazione ha ritenuto, sempre nell'esercizio dell'attività di bilanciamento di contrapposti interessi, che il diritto ad accedere agli atti relativi alla carriera universitaria delle figlie fosse caratterizzato da una minore esigenza di tutela, non dovendo partecipare più in modo diretto alle spese di istruzione delle figlie”*.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, *“la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta*

d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

Tale disposizione legittimante, in via generale, la possibilità di reiterare l'istanza di accesso consente un sindacato di merito da parte della Commissione nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione ovvero un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione. Nel caso di specie a seguito della reiterazione dell'istanza di accesso l'Amministrazione si è determinata nuovamente, con un nuovo provvedimento di diniego fondato anche su ragioni parzialmente diverse dal primo provvedimento, per cui l'odierno ricorso risulta, sul punto, ammissibile. Nel merito la Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, ritiene di accogliere il ricorso. Dalle pronunce giurisdizionali allegate dal ricorrente risulta che a carico dello stesso è stato stabilito un assegno per il mantenimento delle figlie, che appare includere, almeno in astratto, un contributo per le spese di istruzione. Da ciò consegue che, nell'ottica di ottenere una modifica delle condizioni di mantenimento, secondo la giurisprudenza il genitore è tenuto a provare, per quanto qui interessa, che il mancato compimento del corso di studi delle proprie figlie dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. La Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, n.12952) ha affermato il principio in base al quale *"il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006)".* La Commissione osserva, pertanto, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive nell'ambito della debenza o della determinazione dell'onere economico dovuto in favore delle figlie. Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 l. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente in quanto la conoscenza dei documenti risulta funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).